



notizie
OSSIGENO
PER L'INFORMAZIONE

OSSERVATORIO >>



- [Chi siamo >>](#)
- [Cosa facciamo >>](#)
- [Dati >>](#)
- [MEMORIA](#)
- [Report >>](#)
- [Assistenza legale](#)
- [Contatti >>](#)

[Aggiornamento minaccia](#)

Diritto all'oblio. La Cassazione ci ripensa e lo rende precoce

di Avv. Andrea Di Pietro 30 giugno 2016 18:26 | [1 Commento](#)



Una pronuncia in controtendenza, depositata il 24 giugno 2016, ha rimesso in discussione principi che sembravano consolidati. Le nuove frontiere dell'informazione on line.

Il diritto all'oblio è tornato prepotentemente di attualità con una sentenza della Cassazione (prima sezione civile, n. 13161/2016, depositata il 24 giugno 2016) sul caso, trattato fin dal 2013 da Ossigeno ([vedi](#)), che riguarda la disputa tra la testata online abruzzese "Primadanoi" e il gestore di ristorante di Ortona (Chieti) finito nel 2008 in un'inchiesta penale per un accoltellamento avvenuto nel suo locale e del quale il giornale web, all'epoca dei fatti, aveva dato correttamente notizia.

Due anni dopo i fatti il gestore del ristorante inviò una diffida al direttore della testata chiedendo la rimozione e la deindicizzazione dell'articolo. La questione finì in Tribunale. In primo grado il giudice ordinò la rimozione, condannò il giornale a una multa di diecimila euro e fece pignorare il motoscooter del direttore Alessandro Biancardi. Primadanoi fece ricorso e adesso la Cassazione ha dato ragione al gestore del locale con una decisione che appare in controtendenza rispetto alla nota sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo CEDU del 13 maggio 2014 a cui ha fatto seguito la sentenza del Tribunale di Roma del 3 dicembre 2015 n. 23771/15, che ha applicato per la prima volta i principi della sentenza CEDU.

In particolare, prima della pronuncia del 24 giugno 2016, sembravano consolidati i principi secondo cui il diritto all'oblio può scattare per tutti i contenuti irrilevanti o troppo datati, ma non per i dati per i quali permane un interesse pubblico alla conoscenza. In sostanza, fino a qualche giorno fa si parlava di oblio per fatti significativamente lontani nel tempo. Ora, invece, si parla di diritto all'oblio accelerato, visto che questa ultima sentenza lo riconosce dopo due anni. C'eravamo appena abituati al principio che il diritto a far rimuovere contenuti sgraditi dalla rete fosse legato al trascorrere del tempo ed ecco giungere inattesa questa pronuncia che riformula completamente i termini della questione. Ciò detto, voglio precisare che la conclusione a cui sono arrivati i giudici con questa sentenza non mi trova d'accordo.

L'oblio è una questione complessa e controversa che coinvolge aspetti delicati dell'informazione on line. Il problema esiste perché le notizie web restano in rete a tempo indeterminato, non finiscono il giorno dopo fra la carta da riciclare, come accade inesorabilmente dei periodici cartacei, con sollievo di chi spera che il proprio nome, legato a un fatto, di solito imbarazzante, sia dimenticato nel breve volgere del giorno.

L'informazione on line introduce una responsabilità nuova: quella di valutare l'opportunità che una notizia ormai inattuale, magari anche smentita da fatti successivi, rimanga nella disponibilità della collettività. Come consulente di *Ossigeno* spesso devo valutare le richieste che vengono rivolte all'Osservatorio di aggiornare o rimuovere articoli di cronaca che a volte sono vecchi soltanto di un anno. In questi casi, la prima cosa che mi chiedo, prima ancora di valutare i diritti del richiedente, è questa: che interesse ha *Ossigeno* ad andare allo scontro con soggetti che potrebbero avere la forza e i mezzi per una causa costosa e dall'esito incerto. Nessuno, certamente. Ma non è giusto accettare di rimuovere gli articoli in base a queste considerazioni, vorrebbe dire agire sotto la leva del ricatto e della prepotenza. Quindi gli articoli, anche quelli più vecchi di un anno, restano on line. Non per puntiglio, ma perché le notizie, anche se hanno esaurito il loro interesse pubblico come fatti di attualità, spesso conservano un interesse storico, scientifico, sociologico o statistico, tutti aspetti che devono essere valutati nel caso concreto, non essendo corretto avere come unico punto di riferimento il solo trascorrere del tempo.

Andrea Di Pietro è il coordinatore dello Sportello Legale di Ossigeno